

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COOPERFIDI S.C.

Sede legale : Via Vannetti 1, 38122 TRENTO

Telefono : +390461260417 Fax: +390461267663

E mail: info@cooperfidi.it

Sito internet: www.cooperfidi.it

PEC: cooperfidi@legalmail.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584

Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225

Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Con la richiesta di rilascio di fideiussione il socio chiede alla Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi S.C. di Trento (di seguito Cooperfidi S.C.) di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La fideiussione che Cooperfidi S.C., su richiesta del socio, rilascia al terzo può essere semplice o a prima richiesta.

Nel caso di fideiussione semplice, Cooperfidi S.C., quando dinanzi all'inadempimento del socio riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di fideiussione a prima richiesta, Cooperfidi S.C., quando dinanzi all'inadempimento del socio riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo.

Tra i principali rischi del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso Cooperfidi S.C. o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo a Cooperfidi S.C., a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa;
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta di Cooperfidi S.C. e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso;
- nel caso in cui il creditore intimasse a Cooperfidi S.C., anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della fideiussione, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo a Cooperfidi S.C. una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti di Cooperfidi S.C. eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. Cooperfidi S.C. utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa;
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per richiedere il rilascio della fideiussione a Cooperfidi S.C. è necessario preliminarmente diventare socio, secondo termini e modalità statutariamente previste. Lo statuto è ottenibile presso la sede di Trento oppure scaricabile dal sito www.cooperfidi.it.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del socio per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Costi di iscrizione:

€101,64 una tantum: di cui

- €51,64 corrispondenti alla sottoscrizione di 2 quote sociali di €25,82 cadauna. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi S.C.
- €50,00 quale tassa di ammissione (non rimborsabile) stabilita dall'assemblea ex art. 4 dello statuto.

Costi per rilascio fideiussione:

Spese di istruttoria:

Si tratta di un costo a carico del socio, in caso di positivo accoglimento dell'istanza. Tale spesa è dovuta dal socio **una tantum**, nella misura dello 0,10% (zerovirgoladieci percento) sull'importo nominale del finanziamento assistito, con un minimo di € 50,00.

Commissioni Annue:

Dovute in caso di positivo rilascio della fideiussione. Tali commissioni vengono pagate dal socio **annualmente** sull'importo della fideiussione, in base alla tabella sottostante:

	Commissione Annuale Massima
Importo fideiussione	1,20%

Le commissioni dovute per il primo anno sono calcolate, in dodicesimi per mesi interi, dal momento del rilascio della garanzia e sino al termine dell'anno, alla percentuale indicata, sull'effettivo importo garantito. Le commissioni dovute per gli anni successivi al primo anno sono calcolate alla percentuale indicata, sull'effettivo importo della garanzia al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il calcolo delle commissioni da versare viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.

In caso di estinzione della garanzia prima della scadenza naturale, le commissioni versate non saranno restituite.

Spese di istruttoria per riesame posizione:

Si tratta di un costo a carico del socio, richiesto in sede di riesame della posizione. Tale spesa viene pagata dal socio in base all'importo complessivo dei finanziamenti garantiti ed oggetto di riesame; la spesa è ricompresa tra un minimo €50,00 ed un massimo €200,00 in rispetto della seguente tabella:

Importo complessivo dei finanziamenti garantiti ed oggetto di riesame	Spesa di istruttoria per riesame
Fino a €99.999,99	€50,00
Tra €100.000,00 e €499.999,99	€100,00
€500.000,00 e oltre	€200,00

Altre Spese da sostenere:

Nel caso fosse necessaria la presenza di una perizia di stima di immobili effettuata da tecnici terzi di fiducia di Cooperfidi S.C., il socio è tenuto al pagamento di un contributo spese pari al 50% del costo della stima stessa.

Le spese e gli eventuali oneri tributari dovuti per gli adempimenti notarili sono a carico del socio e vengono corrisposti direttamente al notaio.

Rimane a carico del socio la marca da bollo (€16,00) da apporre sulla fideiussione.

Documento di sintesi

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il socio potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il socio abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI

Recesso:

Il socio potrà chiedere a Cooperfidi S.C. che receda dalla fideiussione prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

30 giorni dal ricevimento della richiesta del socio.

Si evidenzia comunque che l'intervento di Cooperfidi S.C. in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperfidi S.C., e/o con rilascio di un atto liberatorio e/o restituzione dell'originale della garanzia da parte del soggetto terzo creditore. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Cooperfidi S.C. da parte del soggetto terzo creditore nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Cooperfidi S.C. verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Cooperfidi S.C. stesso ai creditori del valore residuo delle garanzie rilasciate.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Cooperfidi S.C. osserva, nei rapporti con i clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il socio e Cooperfidi S.C., il socio, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il socio può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a info@cooperfidi.it o a cooperfidi@legalmail.it. Cooperfidi S.C. evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il socio, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi S.C. comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi S.C. espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet www.cooperfidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

Il socio può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi S.C., ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del socio di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il socio ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Clausola di pagamento "a prima richiesta"	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo della soddisfazione del proprio credito
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per Cooperfidi di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto socio-terzo
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del socio e ad istruire la pratica di fido.

ATTESTAZIONE DEL SOCIO

Il sottoscritto _____

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____

dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo e di ulteriori eventuali documenti in relazione al servizio offerto, quali:

- Guida pratica e modulo per il ricorso all'Arbitro Finanziario (ABF).

Data _____

Firma _____